

Titolo VII
DEI RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI

Art. 57

Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza

1. I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle **organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa di cui all'articolo 41, comma 2,** ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente, **nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, l'affidamento diretto garantisca l'espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalita' sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarieta', in condizioni di efficienza economica e adeguatezza,** nonche' nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

Nota ASMU ITALIA

MODIFICA

*organizzazioni di volontariato
iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore,*

CON

*enti del terzo settore che abbiano specifici requisiti
iscritti da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore
o nei registri esistenti alla data di entrata in vigore di questo Decreto,*

2. Alle convenzioni aventi ad oggetto i servizi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 56.